

XI

L'allestimento dei giochi annuali a Roma nel IV secolo d.C.: aspetti economici e ideologici

di ARNALDO MARCONE

L'elemento più vistoso che colpisce chi paragoni la testimonianza dei fasti in relazione ai ludi ufficiali che venivano celebrati a Roma tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'Impero e quelli che erano allestiti nel IV secolo riguarda il loro numero¹. Mentre nel primo caso essi erano otto (*Ludi Romani* o *Magni, Megalenses, Plebei, Apollinares, Ceriales, Florales, Victoriae Sullanae* e *Victoriae Caesariis*)², occupando complessivamente 77 giorni all'anno distribuiti in modo che 56 erano riservati agli spettacoli scenici, 17 ai circensi e gli ultimi 4 all'*epulum* e alla *probatio equorum*³; nel secondo, a quanto ci attesta il calendario di Filocalo per il 354⁴,

¹ La testimonianza epigrafica è ben più decisiva di quella letteraria per la conoscenza dei ludi. I fasti dell'anno giuliano sono stati pubblicati dal MOMMSEN in *CIL*, 1, 1893, p. 203 sgg. e, recentemente, dal D EGRASSI in *Ilt*, XIII, 2, 1963.

² Per un esame approfondito dell'origine, lo svolgimento, la durata ed altre caratteristiche di ciascuno di codesti giochi si veda la sintetica trattazione fattane da L. POLVERINI nel *Diz. Epig. di Antich. Romane*, Roma 1975, IV, fasc. 63, pp. 2006-2009.

³ A parte, naturalmente, i giochi che, per varie ragioni, non venivano riportati dai fasti. Poteva trattarsi di ludi connessi con festività religiose che sappiamo per certo, da fonti letterarie, erano celebrati, di ludi straordinari o comunque non annuali e di ludi non diretti da magistrati statali e, quindi, di carattere formalmente privato (L. POLVERINI, *op. cit.*, p. 2010).

⁴ Sul calendario di Filocalo o Cronografo del 354, un'opera estremamente significativa del sincretismo religioso del IV secolo d.C., lo studio fondamentale resta quello di H. STERN, *Le Calendrier de 354*, Paris 1953. Il calendario dei giochi si trova in *CIL*, p. 254 sgg. e in *Ilt*, XIII, 2, 237 sgg.

essi sono molto di più e occupano 177 giorni l'anno, di cui 101 erano riservati agli spettacoli scenici, 66 ai circensi e 10 a quelli gladiatori. E questa crescita senza limite del numero di giochi doveva essere un problema già nel II secolo d.C., se è vero che Marco Aurelio tentò di limitarne l'aumento stabilendo che 230 giorni fossero destinati agli affari e quindi 135 alle feste⁵.

All'epoca che ci interessa i ludi ufficiali di età repubblicana sopravvivono ancora, ma ridotti nel numero dei giorni loro dedicati e sminuiti quanto ad importanza, e non rappresentano che una delle otto grandi categorie cui si possono ricondurre i ludi di età imperiale⁶ e cioè: 2) ludi di età repubblicana divenuti ufficiali solo in età imperiale; 3) antiche festività celebrate con ludi solo durante l'Impero; 4) ludi in onore di divinità istituiti in età imperiale; 5) ludi per l'anniversario di imperatori divinizzati; 6) ludi per la nascita di imperatori viventi; 7) ludi per l'anniversario dell'ascesa imperiale; 8) ludi per la celebrazione di felici ricorrenze⁷. Di queste otto categorie, tuttavia, quelle che nel calendario di Filocalo hanno maggiore spazio sono le ultime tre, cioè proprio quelle relative ai gruppi di giochi in cui l'aspetto religioso è puramente formale mentre rilievo decisivo ha quello politico. Si tratta dei ludi, insomma, legati alla casa regnante e che occupano circa la metà dei giorni destinati complessivamente ai giochi, elemento questo che può essere ritenuto significativo quale riprova dell'interesse imperiale per gli spettacoli da destinare al popolo onde assicurarsene il consenso. Ed è su questo fattore, sull'interesse legislativo e quindi ideologico da parte degli imperatori tardoantichi a che ci fosse un sistema sicuro che garantisse l'allestimento dei vari giochi, soprattutto a Roma, con la cooperazione dell'aristocrazia senatoria, che vuole insistere il presente lavoro.

Come si è detto, nel calendario di Filocalo ci sono 10 giorni riservati ai combattimenti gladiatori che sono del tutto isolati rispetto agli altri, in continuità con una tradizione valida in tutta

⁵ M. AUR. *Vita*, 10, 10.

⁶ Con l'eccezione dei *Ludi Victoriae Sullanæ* e dei *Ludi Victoriae Caesaris* che ebbero vita effimera. I giorni che nel calendario di Filocalo risultano dedicati ai giochi di età repubblicana sono 37 e, quindi, meno della metà rispetto a quelli loro riservati all'inizio dell'Impero.

⁷ L. POLVERINI, *op. cit.*, pp. 2010-2016.

la storia imperiale per cui i *munera gladiatoria* sono sempre stati ben differenziati dagli spettacoli che si tenevano al circo e al teatro, sia nelle epigrafi sia nei testi letterari, anche dal punto di vista terminologico⁸. Secondo Filocalo questi *munera* sono previsti in date fisse durante il mese di dicembre (il 2, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 23, 24) e hanno alternativamente la denominazione di *munus arca* o di *munus candida*. Essi dovevano venire allestiti dai questori in base ad una consuetudine che risaliva ai primi tempi dell'Impero e più precisamente al 47 d.C. quando, secondo la testimonianza di Tacito, «P. Dolabella censuit spectaculum gladiatorium per omnes annos celebrandum pecunia eorum qui quaesturam adipiscerentur»⁹. Svetonio, da parte sua, chiama in causa Claudio: *collegio quaestorum pro stratura viarum gladiatorum munus iniunxit, detractaque Ostiensi et Gallica provincia curam aerari Saturni reddidit*¹⁰.

Si può dunque ritenere il 47 d.C. come un termine cronologicamente preciso a partire dal quale la connessione fra assunzione della questura e allestimento dei giochi gladiatori diventa un fatto permanente con l'unica eccezione del periodo in cui essi caddero per qualche tempo in desuetudine per via di un provvedimento di dispensa che Nerone aveva emanato nel 54 d.C.¹¹. Già Domiziano, comunque, ne ristabilì la regolare e periodica celebrazione: «Præterea quaestoriis muneribus quæ olim omissa revocarat ita sempre interfuit»¹². A partire da quest'epoca fino al IV secolo siamo privi di informazioni in materia se si prescinde

⁸ Il termine *ludus*, infatti, andrebbe propriamente riservato ai soli spettacoli tenuti nel circo e nel teatro. Questa distinzione è chiara nell'enumerazione dei propri spettacoli fatta da AUGUSTO (*Res Gestæ*, 22-23: *Ter munus gladiatorium dedi... Bis atletarum undique accitorum spectaculum populo præbi... Ludos feci meo nomine quater... Venationes bestiarum Africanarum dedi... Navali prælii spectaculum populo dedi*), e sopravvive anche in età tardoimperiale come risulta, tra l'altro, da un passaggio del rescritto costantiniano di Spello (*CIL* XI, 5265 = *ILS* 705, ll. 19-20 e 32-33), cit. più avanti.

⁹ *Ann.*, 11, 22, 2.

¹⁰ *Claud.*, 24, 4. L'incombenza di sovrintendere all'organizzazione dei giochi gladiatori avrebbe avuto come contropartita il venir meno dell'obbligo di presiedere alla pavimentazione delle strade. Mentre poi i questori recuperavano la sovrintendenza sull'*aerarium Saturni* erano soppresse le cariche di *quaestor Gallicus* e di *quaestor Ostiensis*. Per una discussione analitica della questione e relativa bibliografia cfr. S. RODA, *Osservazioni sulla editio quaestoria a Roma nell'età imperiale*, in "StudRom", 24, 1976, pp. 145-161.

¹¹ *Tac.*, *Ann.*, 13, 5.

¹² *Svet.*, *Domit.*, 4, 3.

da qualche dato fornito dalla *Historia Augusta* di dubbia attendibilità sul piano cronologico. In ogni modo in questa fonte si fa menzione di un *munus* offerto al popolo da Lucio Vero al momento di accedere alla questura¹³ e di uno *opulentum* celebrato dal figlio del giur econsulto Papiniano¹⁴.

Tuttavia la testimonianza di gran lunga più importante si trae da un capitolo della Vita di Severo Alessandro secondo cui ci sarebbero stati due tipi di *munera*, uno più importante dato a proprie spese dai *quaestores candidati*, l'altro più modesto, organizzato dagli *arcarii*: *Quaestores candidatos ex sua pecunia iussit munera populo dare, sed ita ut post quaesturam praetoram acciperent et deinde provincias regerent; arcarios vero instituit, qui de arca fisci ederent munera eademque pauciora*¹⁵. La differenza fra i due tipi di *munera* trova pieno riscontro nei fasti di Filocalo nella distinzione fra *munus candida* e *munus arca* per cui possiamo concludere con sicurezza che a Roma nel IV secolo, se non già prima, esistevano effettivamente due forme di giochi questori.

Secondo lo Chastagnol il sintagma *quaestor candidatus*, in un periodo in cui i questori erano eletti dal senato senza *commendatio* imperiale, indica appunto chi, all'atto di accedere alla questura, offriva *ex sua pecunia* giochi gladiatori per cui passava subito dopo alla pretura e quindi al governo di una provincia. I *clarissimi* meno abbienti, invece, avrebbero rivestito la questura con il titolo di *quaestores arcarii* e, curando la celebrazione dei giochi di minore rilievo a spese del fisco, avrebbero concluso a questo punto la loro carriera, di fatto senza neppure iniziarla¹⁶. Al riguardo va sottolineata la difficoltà di una tale ipotesi dato che molto raramente, nei *cursus* epigrafici dei senatori di quest'età, la questura è nominata¹⁷. Oltre a ciò suscita dei problemi

¹³ *Veri Vita*, 3, 2.

¹⁴ *Anton. Caracal. Vita*, 4, 2.

¹⁵ *Sev. Alex. Vita*, 43, 3.

¹⁶ A. CHASTAGNOL, *Les modes de recrutement du sénat au IV siècle après J.C.*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique*, Caen 25-26 avril 1969, Paris 1970, pp. 187-211. Una discussione critica delle tesi del CHASTAGNOL è in RODA (*art. cit.*, pp. 148-149 e ID., *Magistrature senatorie minori nel Tardo Impero Romano*, "SDHI", 43, 1977, pp. 69 sgg.). In questo secondo lavoro il Roda affronta in modo analitico i problemi inerenti la questura dal punto di vista storico-istituzionale e quello della datazione 'tarda' del passo della vita di Alessandro (p. 75).

¹⁷ Il RODA (*Magistrature, art. cit.*), fa notare che su circa 120 personaggi che assunsero la

la supposta creazione dei *quaestores arcarii*. *Arcarius* è un termine che ricorre frequentemente in tutta la storia dell'Amministrazione pubblica e privata di età imperiale e indica un funzionario subalterno legato in qualche modo alla gestione di una cassa (*arca*)¹⁸. In nessun caso, comunque si parla di *arcarii* nel senso della *Historia Augusta* e ancora meno si fa parola dell'esistenza di *quaestores arcarii*. È più probabile, piuttosto, che gli *arcarii* avessero la stessa funzione dei *censuales* rispetto all'organizzazione dei giochi pretori, quella cioè, di organizzare i *munera* al posto dei questori renitenti. Un dato è in ogni caso fuori discussione e cioè il numero dei *clarissimi* che, rivestendo la questura, accettavano di assumersi direttamente l'onere di allestire i giochi era di uno a tre in rapporto a quelli che vi si sottraevano. E infatti sui dieci giorni riservati ai *munera* di dicembre nel calendario di Filocalo, a parte il primo e l'ultimo per i quali si dice *initium muneris* e *munus consummatur*, ben sei sono destinati ai *munera arca* e solo due ai *munera candida*¹⁹.

Questa è una spia significativa del disagio della classe senatoria di fronte ai costi notevoli che un'*editio* doveva comportare. D'altra parte, se l'organizzazione di giochi particolarmente riusciti aveva, come contropartita al notevole costo economico, l'acquisizione di prestigio personale, questo poteva verificarsi solo nel caso di un'*editio* di grande risalto. In una situazione del genere, anche in rapporto allo spirito di competizione assai vivo fra gli *editores*, che li induceva a dilapidare delle autentiche fortune, era comprensibile che i senatori di più modesta fortuna

carica di prefetto urbano a Roma fra l'età diocleziana e la metà del V sec. solo in una dozzina di casi la questura è nominata. Né in ogni circostanza i *quaestores* sono detti candidati, cosa che contraddice l'ipotesi secondo cui tutti i membri dell'aristocrazia tardoimperiale sarebbero stati questori candidati.

¹⁸ S. RODA, *art. cit.*, pp. 82-84.

¹⁹ Questo è il quadro completo dei *munera* di dicembre secondo Filocalo: *IV Non. Dec.* (2 dic.) *initium muneris*; *Prid. Non. Dec.* (4 dic.) *munus arca*; *Non. Dec.* (5 dic.) *munus arca*; *VIII Id. Dec.* (6 dic.) *munus arca*; *VI Id. Dec.* (8 dic.) *munus kandida*; *XIV Kal. Ian.* (19 dic.) *munus arca*; *XIII K. Ian.* (20 dic.) *munus kandida*; *XII K. Ian.* (21 dic.) *munus arca*; *X Kal. Ian.* (23 dic.) *munus arca*; *IX K. Ian.* (24 dic.) *munus consummatur*. Il RODA (*Osservazioni, art. cit.*, pp. 156-157) fa osservare che, oltre al calendario di Filocalo, i *munera* di dicembre sono menzionati solo nell'*Orazione al Sole* di Giuliano (*Or.*, 4, 156) del 362 e nel *De Feriis Romanis* di Ausonio databile fra il 334 e il 364. Tuttavia, nell'*Ep.* 9, 125 di Simmaco, scritta sicuramente dopo il 365, si parla di *quaestoriae editionis exordia* per la fine di ottobre, il che fa pensare ad uno spostamento della data tradizionale di celebrazione dei giochi questori nell'ultimo scorcio del IV sec.

rinunciassero ad assumersi un impegno organizzativo così gravoso: piuttosto che organizzare personalmente e finanziare i giochi doveva essere più vantaggioso per loro rimborsare agli *arcarii* quanto da costoro speso per allestire i giochi sostitutivi e pagare anche una eventuale ammenda²⁰.

Questa duplicità di comportamento può giustificarsi se si tiene conto che, da un lato, la difesa delle magistrature tradizionali era coerente con lo spirito conservatore dell'aristocrazia senatoria e che rappresentava, quindi, un suo preciso interesse politico, in quanto il suo abbandono avrebbe significato un indebolimento della capacità di pressione del senato nel suo complesso. D'altro lato, l'interesse minore per la questura dimostrato da una parte considerevole dei *clarissimi* si può spiegare col fatto che essa era una vera e propria imposta mascherata a carico della famiglia del giovane che iniziava la carriera in quanto la questura, in epoca tardoimperiale, era assunta in età quasi infantile e, pertanto, era una magistratura priva di precise funzioni in materia giurisdizionale²¹. Inoltre è probabile che dopo Costantino fosse la pretura e non più la questura a garantire l'accesso al senato²².

Quanto al notevole costo dei giochi gladiatori, che richiedevano anche una lunga preparazione dal momento che, oltre ad

²⁰ Al riguardo anche le testimonianze cristiane sono significative: AMBR., *De Off. Min.*, 2, 21: *Prodigium est popularis favoris gratia exanire proprias opes; quod faciunt qui... muneribus gladiatoris dilapidant suum, ut vincant superiorum celebritates*; RUF., *Interpr. hom. in Luc.*, 12, 16, 3: *quod si magistratus in gladiatoribus totum patrimonium suum largitur ac prodigit ut unius horae favorem vulgi acquirat, nihil sibi alterius profuturum*. Cfr. le considerazioni di A.H.M. JONES (*The Later Roman Empire*, Oxford 1964, II, 358).

²¹ Costantino in una costituzione del 320 allude a questori di età inferiore ai 16 anni: *Si quis intra annum sextum decimum nominatus fuerit absens* (C. *Tb.*, 6, 4, 1). Memmio Simmaco, quando assunse la questura nel 393 doveva avere all'incirca 10 anni. È possibile che i questori controllassero ancora, almeno nominalmente, in forma subordinata rispetto al prefetto urbano, l'*arca quaestoria*. Cfr. A. CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, pp. 75, 346; JONES, *LRE* cit., II, p. 709; A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien*, Paris 1972², pp. 358, 384. Si veda però RODA, *Osservazioni* cit., p. 153, n. 2.

²² Questa è l'opinione del CHASTAGNOL (*Les modes* cit., pp. 190-91 e Id., *L'évolution de l'ordre sénatorial aux III e IV siècles de notre ère*, "RH", 24, 1970, p. 321) e di S. MAZZARINO (*Problemi e aspetti del Basso Impero*, in *Atti del Conv. Intern. sul tema: Tardo Antico e Alto Medioevo*, Acc. Naz. dei Lincei, Quaderno 105, Roma 1968, pp. 14-15). Per il JONES, invece l'ingresso in senato era subordinato all'accettazione della questura (*LRE* cit., III, p. 153, n. 21).

ingaggiare uomini adatti al combattimento in un'epoca in cui la base di reclutamento si era molto ristretta, era necessario sottoporli ad un lungo addestramento, abbiamo un riscontro significativo in quanto ci scrive Simmaco a proposito dei *munera* che il figlio Memmio, quale *quaestor candidatus*, doveva organizzare nel 393. In una lettera indirizzata al cugino Nicomaco Flaviano Sr., al di là dell'intonazione retorica, si coglie bene il senso della perdita gravissima subita da Simmaco in seguito al suicidio in massa di 29 gladiatori sassoni: *Ferunt Socraten, si quando excidit cupitis aut destinatis, id sibi utile, quod evenerat, aestimasse; nam meriti sui securus interpres ea coniecit abesse meliora, quae casus dabat, quam quae animus adpetebat. Sequor sapientis exemplum et in bonam partem traho, quod Saxonum numerus morte contractus intra summam decretam populi voluptatibus stetit, ne nostrae editioni, si quid redundasset, accederet. Nam quando prohibuisset privata custodia desperatae gentis impias manus, cum viginti et novem Saxonum fractas sine laqueo fauces primus ludii gladiatorii dies viderit? Nihil igitur moror familiam Spartaco nequiores velimque, si ita facile factu est, hanc munificentiam principis Libycarum largitione mutari. Nam gladiatorum idoneos communi cura prospiciet, quae pars in apparatu quaestorio prior est, ut auctoramento lectos longus usus instituat*²³. Si aggiunge poi che alle spese inerenti l'organizzazione dei giochi in se stessi se ne accompagnavano altre complementari che riguardavano l'invio di doni e di *souvenirs* agli amici, dittici eburnei bordati d'oro offerti all'imperatore, tavolette d'avorio, *corbeilles* d'argento e d'oro. In un'altra lettera, sempre in rapporto alla medesima circostanza, Simmaco scrive infatti a Flaviano: *Filius noster Symmachus, peracto munere candidato, offert tibi dona quaestoria et ceteras necessitudines pari honore participat. Quaeso igitur ut eius nomine diptycha et apophoreta suscipere dignemini, qui apparatui eius plura et praeclara tribuistis. Praeterea domino et principi nostro, ad referendam largitati eius sedulam magis quam parem gratiam, auro circumdatum diptychum misi. Ceteros quosque amicos eburneis pugillaribus et canistellis argenteis honoravi. Tuae igitur potestati tuoque arbitrio committo ut oportune singulis, quae missa sunt, offerantur*²⁴.

²³ *Ep.*, 2, 46.

²⁴ *Ep.*, 2, 81.

Si deve per altro ricordare che, all'epoca che ci interessa, vari segni indicavano il declino del *munus gladiatorium* quale spettacolo popolare. In questo senso non bisogna lasciarsi trarre in inganno dal dibattito di tipo ideologico-religioso che vede affrontarsi, soprattutto nel IV secolo, cristiani e pagani²⁵. Una tradizione di pensiero ostile ai combattimenti gladiatori risaliva addirittura a Seneca²⁶ e se si tiene presente che, mentre i giochi che si facevano nel circo o nello stadio e le rappresentazioni teatrali erano ancora formalmente dedicate agli dei, i *munera* si erano già del tutto laicizzati all'inizio dell'Impero, appare chiaro come fosse strumentale il supporre, alla stregua dei cristiani, una consacrazione agli dei. Il fatto sicuro è rappresentato dalla loro rarità in quanto sono raggruppati in 10 giorni l'anno e nel solo mese di dicembre. Inoltre i gladiatori non appaiono, nelle due digressioni satiriche che Ammiano ci ha lasciato su Roma, al centro della passione popolare a differenza degli aurighi, degli attori e cacciatori. Né i contornati, presunto strumento di propaganda dell'aristocrazia pagana romana, utilizzano, tranne due eccezioni, temi gladiatori, mentre molto frequenti sono le raffigurazioni di *ludi circenses, theatrici e venatori*²⁷.

Si deve, allora, accettare l'idea che i giochi gladiatori fossero un puro spettacolo al di là di qualsiasi pregiudizio morale o religioso. È significativo, in questo senso, il fatto che Marco Aurelio, che pure in base alle sue convinzioni filosofiche giudicava i *munera* crudeli, noiosi e frivoli, sia l'imperatore che più di ogni altro si sforzi, anche dal punto legislativo, di assicurare la continuità ad alto livello di questi giochi²⁸. E Giuliano stesso, che li ricollega arbitrariamente al culto di Saturno, giudica questi spettacoli orribili a vedersi (σκυρρσπο'ν φεαμαωτσν) ma, sia pure in una prospettiva magico-religiosa piuttosto che non di interesse politico generale, anche αξναγκαιωσν²⁹. Né gli imperatori cri-

²⁵ Si veda l'eccellente lavoro di G. VILLE (*Les jeux des gladiateurs dans l'Empire chrétien*, "MEFRA", 12, 1960, pp. 273-335). Cfr. anche J.P.V.D. BALDSON, *Life and Leisure in Ancient Rome*, London-Sydney-Toronto 1963.

²⁶ SEN., *Ep.*, 1, 7.

²⁷ VILLE, *art. cit.*, 335.

²⁸ ID., *art. cit.*, p. 310 e testi cit.

²⁹ IULIAN., *Or.*, 4, 156 c. Cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Il paganesimo romano tra religione e politica (384-394): per una reinterpretazione del 'Carmen contra paganos'*, "MAL", s. VIII, 23,

stiani sembrano vedere in questi giochi una contraddizione con la loro fede se di fatto continuano a tollerarli. È vero che Costantino li aveva aboliti in un primo tempo con una legge del 325, presa forse sotto l'influenza dei padri riuniti a Nicea: *Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter qui omnino gladiatores esse prohibemus, eos qui forte delictorum causa banc condicionem atque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine suorum scelerum poenas agnoscan*³⁰. Ma questa legge dovette restare lettera morta, a quel che ci dice Libanio³¹, se già nel 328 ad Antiochia si svolgevano combattimenti gladiatori e, quel che è più importante, se nel rescritto di Spello i *munera gladiatoria*, celebrati nel corso delle feste annuali di Umbria e Toscana, vengono regolati da una disposizione dello stesso Costantino: «qui apud Vulsinius civitate(m) ludos scænicos et gladiatorum munus exhibeant... spectaculum tam scænicorum ludorum quam gladiatorii muneris...»³². Anche le leggi che in epoca successiva si occuperanno della gladiatura affronteranno solo aspetti marginali del problema: nel 357 Costanzo proibisce che possano essere arruolati fra gladiatori i *milites palatini*³³, mentre Valentiniano, otto anni dopo, vieta che i cristiani, qualsiasi crimine possa essere stato da loro commesso, vengano assegnati ai ludi gladiatori³⁴. Nel 367 lo stesso Valentiniano ribadisce sostanzialmente il divieto di Costanzo³⁵, mentre nel 399 Onorio vieta che dei gladiatori possano essere trasferiti presso senatori come schiavi³⁶.

In realtà, al di là delle polemiche dei cristiani, l'interesse primario da parte degli imperatori, con i quali gli editori erano indotti di volta in volta a cooperare, era che i giochi, data la loro importanza sociale, si svolgessero nel modo migliore possibile,

1979, p. 93, n. 282.

³⁰ C.Th., 15, 12, 1.

³¹ LIBAN., *Or.*, 1, 5.

³² V. *supra*, 295, n. 8.

³³ C.Th., 15, 12, 2.

³⁴ C.Th., 9, 40, 8.

³⁵ C.Th., 9, 10, 11.

³⁶ C.Th., 15, 12, 3.

qualsiasi fossero le loro caratteristiche, soddisfacendo l'attesa popolare. Tale è l'atteggiamento di Simmaco quando si tratta di allestire i *munera* di Memmio, come risulta da una lettera scritta a Flaviano: *Editioni muneris nostri et usitata a te et insolita conferuntur; ita omnia ad conciliandum quaestori nostro plebis favorem et sollemnium rerum largus et novarum repertor excogitas. Ut nunc septem Scotticorum canum probavit oblatio, quos praelusionis die ita Roma mirata est, ut ferreis caveis putaret advectos*³⁷. Che questo orientamento di fondo sia in sintonia con quello degli imperatori, a parte temporanei soprassalti moralistici, è provato dalle parole contenute in una legge indirizzata al proconsole d'Africa Esperio a nome di Valente, Graziano e Valentiniano nel 376, al punto che esse possono essere considerate una enunciazione di principio: *Non invidemus, sed potius cōhortamur amplectenda felicitis populi studia, gymnici ut agonis spectacula reformentur. Verumtamen, cum primates viri populi studiis ac voluptatibus grati esse cupiant, promptius permittimus, ut integra sit voluptas, quae volentium celebretur impensis*³⁸.

Benché dunque la gladiatura sia uno spettacolo a sé stante e molto più raro rispetto agli altri, il suo persistere nell'Impero cristiano, malgrado le prese di posizione in un primo tempo ostili di Costantino, dimostra che finché diede prova di una qualche vitalità, essa fu di fatto tollerata. Anche se è difficile fissare con esattezza la data della sua definitiva scomparsa, questa deve essere sopravvenuta già nella prima metà del V secolo non tanto per una condanna legislativa quanto per ragioni di declino naturale, dovute soprattutto ai costi sempre più elevati. Ed allora l'interdizione per legge, che nel 325 doveva essere stata troppo prematura, un secolo dopo non venne probabilmente che a sanzionare una situazione di fatto³⁹.

Se il discorso che vogliamo sviluppare a proposito dei giochi a Roma nel Tardo Impero e della loro importanza sociale ed ideologica in relazione ai *munera gladiatoria* lo si è potuto solo

³⁷ *Ep.*, 2, 77.

³⁸ *C.Th.*, 15, 7, 3.

³⁹ Il VILLE (*art. cit.*, 331) fissa la data della definitiva scomparsa della gladiatura fra il 435 e il 438. Non pare però convincente la sua tesi secondo cui la scelta stessa delle leggi inserite nel Codice Teodosiano indicherebbe di per sé che, all'epoca della sua redazione, i *munera gladiatoria* erano proibiti.

delineare, dato lo spazio minore che questi avevano, esso può essere condotto alle sue chiare conclusioni in rapporto ai ludi pretori. Mentre i giochi dei questori hanno luogo il 2 dicembre e i giorni successivi il momento della loro entrata in carica, quelli dei pretori coincidono in linea di principio con quelli consolari di inizio d'anno e durano 7 giorni⁴⁰. Tuttavia questa coincidenza è puramente cronologica perché a Roma nel IV secolo i giochi consolari non sono celebrati che quando almeno uno dei consoli che entra in carica è presente nell'Urbe. Di solito, invece, la sede abituale di questi ludi è la città che si trova, di volta in volta, ad essere il luogo di residenza dell'imperatore. Di qui viene l'eccezionale rilievo che il puntuale assolvimento dell'obbligo di allestire i giochi pretori ha nella legislazione tardoimperiale: trattandosi dell'organizzazione dei giochi più importanti previsti dal calendario, quelli di inizio d'anno, cui se ne aggiungono eventualmente altri, la loro buona riuscita sta altrettanto a cuore agli imperatori che il rifornimento alimentare di Roma⁴¹.

In questo senso l'elemento che caratterizza il sistema di Costantino riguardo alla pretura, che viene sviluppato sulle linee da lui tracciate da più leggi che vanno dal 327 al 370, è la sua rigidità ed inflessibilità nell'ottenere il proprio scopo. Va sottolineato, a questo proposito, che la pretura resta un gradino obbligatorio e fondamentale nella carriera di ogni senatore e che i pretori hanno comunque, a differenza dei questori, competenze specifiche ben definite che sono in certo qual modo rivalutate dal fatto che i consoli, non risiedendo più a Roma, non fanno più concorrenza alla loro giurisdizione. Essi sono due, il *praetor urbanus* e il *praetor tutelaris* ed esercitano il loro potere giurisdizionale, quando esso non venga a scontrarsi con quello del prefetto urbano, il primo in materia di libertà e in questioni successorie, il secondo a tutela dei minori e degli incapaci. Il fatto stes-

⁴⁰ Sulle caratteristiche della pretura tardoimperiale e sulla organizzazione dei giochi pretori è fondamentale lo studio di A. CHASTAGNOL (*Observations sur le consulat suffect et la préture du Bas-Empire*, "RH", 219, 1958, pp. 219-53). Sulla durata dei giochi pretori cfr. OLYMPIOD., *FHG*, IV, frg. 44, 67: εἴπτα: δε: ἡζμεωραι" οἶζ πραιωτρε" τα:" πανηγωρει" εἴτεωλου.

⁴¹ Per questo aspetto è fondamentale il lavoro di H. KOHNS, *Versorgungskrisen und Hungerrevolten im spätantiken Rom*, Bonn 1961. Osservazioni interessanti sono in J.A. MC GEACHY, *Q.A. Symmachus and the Senatorial Aristocracy of the West*, Chicago 1942,

so che la nomina dei pretori rimanga prerogativa imperiale, con la *nominatio* che fa seguito alla *designatio* del senato, sta ad indicare l'importanza mantenuta da questa magistratura, certo la più notevole, malgrado l'età ancor giovane a cui veniva assunta, di quelle che possiamo designar e come minori fra le senatorie⁴².

L'unica funzione amministrativa che resta ai pretori è comunque quella in assoluto più importante, cioè appunto, la *cura ludorum*. La caratteristica principale che colpisce nella legislazione tardoimperiale al riguardo è che, mentre i giochi offerti dai magistrati nei secoli precedenti non erano sottoposti ad alcun minimo di spesa fissato per legge, in quanto erano concepiti come un regalo volontario al popolo, esso è invece stabilito con molto rigore nelle costituzioni a partire da Costantino⁴³. Si può dire, pertanto, che si realizza una totale inversione di tendenza perché gli sporadici interventi legislativi che c'erano stati nell'Alto Impero avevano avuto proprio il fine contrario, quello cioè di limitare le spese che le *editiones* comportavano per ragioni di ordine pubblico o puramente economiche⁴⁴. Nel sistema costantiniano, invece, la pretura assume il carattere di vero e proprio *munus* coatto e di imposta mascherata. Oltre alla spesa per i giochi in sé stessi i pretori erano tenuti a spese complementari che si aggiungevano ai doni tradizionali che venivano inviati all'imperatore ai parenti e agli amici e di cui si è già detto a proposito della questura. Si trattava di premi da distribuire agli istrioni, agli attori, ai cacciatori e agli aurighi, di *sportulae* di monete d'argento, di vasellame di lusso e di altri doni che venivano fatti alla plebe nel quadro dei regali consuetudinari di inizio d'anno, sia nei luoghi stessi dell'*editio* sia altrove⁴⁵. Noi non

pp. 100-10. Per le feste di inizio d'anno importante M. MESLIN, *La fête des kalendes de Janvier dans l'Empire romain*, Bruxelles 1970.

⁴² Per una trattazione dettagliata degli aspetti storico-istituzionali della pretura costantiniana rimando al già citato lavoro del CHASTAGNOL, p. 237 sgg. Ricordo solo che la costituzione fondamentale relativa alle funzioni di questa magistratura è *C.Th.*, 6, 4, 16 del 359 e che essa era normalmente assunta, malgrado qualche eccezione, fra i 20 e i 25 anni.

⁴³ Sul *sumptus* fissato per la pretura costantiniana cfr. A. CHASTAGNOL, *Zosime 2, 38 et l'Histoire Auguste*, in *Bonner Historia Augusta Colloquium 1964-65*, Bonn 1966, pp. 61-70.

⁴⁴ Si pensi alla decisione di Tiberio di ridurre le spese per i giochi: Suet., *Tib.*, 34, 1 e Tac., *Ann.*, 1, 77 e al senatoconsulto *de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis* che ci è attestato dalla tavola bronzea di Italica e che vale, comunque, al di fuori di Roma (*ILS*, 5136 = *FIRA*, I, n. 49, pp. 249-300). Cfr. *M. Aureli Vita*, 11, 4; 27, 6.

conosciamo l'ammontare esatto del *sumptus* previsto dalla legge per i giochi a Roma. Tuttavia il carattere di imposta patrimoniale della pretura tardoimperiale è chiarito dal fatto che il pretore doveva rilasciare ai funzionari del fisco (*censuales*) una dichiarazione sui suoi beni poco prima di entrare in carica per cui era tenuto a presentarsi a Roma un po' prima del 1 gennaio⁴⁶: ed è questa formalità che gli apriva definitivamente l'accesso al senato⁴⁷. Nel caso in cui il pretore designato tardasse a presentarsi il prefetto del pretorio d'Italia aveva il potere di costringere i magistrati designati che indugiavano nelle loro sedi provinciali ad affrettarsi a Roma *cum impensis quas ludi scaenicatorum vel circensium vel muneris ratio poscit*⁴⁸. Al pretore era soprattutto fatto obbligo di garantire il pieno svolgimento dell'*editio* per cui non poteva lasciare Roma per nessun motivo. Nel caso in cui non si fosse neppure presentato, gli veniva comminata una multa molto severa, la *multa frumentaria*, che implicava l'esborso di 50.000 modii di grano da versarsi nei granai della città⁴⁹. In questa circostanza i giochi venivano organizzati dai *censuales* a spese del fisco ma il pretore renitente doveva comunque provvedere al rimborso⁵⁰. La legge prevedeva delle attenuazioni al suo rigore per i giovani al di sotto dei vent'anni⁵¹ ma arrivava al punto di stabilire, in caso di premorienza del pretore candidato, che l'onere materiale dell'*editio* ricadeva sugli eredi maschi mentre le figlie vi partecipavano in proporzione alla loro quota di eredità⁵². In ultima istanza toccava al prefetto urbano il compito di assicurare il rispetto di queste minuziose disposizioni⁵³.

La nuova regolamentazione del *sumptus* previsto da Costantino per la pretura, che deve essere probabilmente inserito nel quadro del riassetto complessivo delle magistrature tradi-

⁴⁵ Per questo aspetto, fondamentale è il lavoro di R. DELBRUECK, *Die Consulardiptychen und verwandte Denkmäler*, Berlin 1927-28, p. 68 sgg.

⁴⁶ *C.Th.*, 4, 7 del 354 e 6, 2, 8 del 384.

⁴⁷ *C.Th.*, 12, 1, 74, 3.

⁴⁸ *C.Th.*, 4, 11 del 354. Non si tratta, però, del denaro necessario per la preparazione dei giochi in quanto essi andavano organizzati con molto anticipo, ma di ciò che doveva essere distribuito nel corso dell'*editio*. Cfr. CHASTAGNOL, *Zosime 2, 38 cit.*, p. 62.

⁴⁹ *C.Th.*, 6, 4, 7 del 354. Cfr. 6, 4, 1-13-18.

⁵⁰ *C.Th.*, 6, 4, 6 del 340.

⁵¹ *C.Th.*, 6, 4, 2 del 327.

zionali da lui voluto, è oggetto di critiche molto severe da parte di Zosimo che riflette il pensiero di un altro scrittore pagano, il retore Eunapio di Sardi. Queste accuse fanno parte di un attacco a fondo della politica economica di Costantino che avrebbe, come unico motivo ispiratore, l'esosità e la cupidigia: Βουλωμενο" δε; και; τοι" εχ' λαμπρα' / τυωψη/ περινοη' -σαιω τι λυπερωων, εκαστον ειξ" τη;ν του' πραιωτςρο" αξχι-ωων εξαλει, και; τς' / προκαλυωμματι τη" τιμη" αξργυ-ωρου σταφομο;ν αξπηω/τει πολυων. ωΗν ου\ν ιξδει'ν τς'ν ειξ" του'το τεταγωμεωνςν εξπιδημουωντςν ται" ποωλεσι φυγη;ν αξπαωντςν και; αξποδημιωων αξλλοωφυλον, δεωει του' μη; ου;ν αξπςλειωα/ τη" ουξσιωα" ταυωτη" τυπει'ν τη" αξχιωα"⁵⁴. Zosimo, purtroppo, non ci dà delle cifre in quanto il suo scopo sta nell'enunciare quella che giudica la manovra anti-senatoria di Costantino nelle sue linee generali. Dei dati precisi, che possono servire come punto di riferimento, sebbene siano relativi a un'epoca posteriore, ce li fornisce Olimpiodoro paragonando le spese di Simmaco e di Massimo per i rispettivi figli. A suo dire Simmaco, che sarebbe stato un senatore di moderata fortuna (συγκλετικο;" ζ]ν τς'ν μετριωςν) spese 2.000 libbre d'oro per l'allestimento dei giochi. Massimo, invece, che era uno dei molti ricchi (ει\ τς'ν ευξπωωπςν), spese esattamente il doppio⁵⁵. Queste cifre sarebbero per noi poca cosa se non avessimo vari indizi che indicano che, almeno a partire da una certa epoca, dovette affiorare una forma di malcontento all'interno dell'aristocrazia senatoria o, almeno, fra una parte di essa, per il grave onere economico impostole dall'organizzazione dei giochi. Esso trova riscontro, a livello legislativo, in una costituzione promulgata il 22 agosto del 372 che fa riferimento ad un senatoconsulto con cui si domandava all'imperatore di raddoppiare il numero dei pretori così da dimezzare le spese di ciascuno⁵⁶. Il fatto curioso è che a Costantinopoli furono adottate effettivamente norme che andavano incontro alle richieste dei senatori: il numero dei pretori fu raddoppiato ed essi furono associati a

⁵² C.Th., 6, 4, 17 del 370.

⁵³ Cfr. CHASTAGNOL, *Observations* cit., p. 241.

⁵⁴ Zos., 2, 38, 3-4.

⁵⁵ FHG, IV, *frg.* 44, 67. Il figlio di Simmaco assunse la pretura nel 401 e il figlio di Massimo prima del 411.

coppie⁵⁷ ed i doni complementari che venivano offerti nel corso delle *editiones* furono regolamentati in modo da sopprimere, con delle eccezioni per i ludi dei consoli, quelli troppo lussuosi⁵⁸. A Roma, invece, almeno apparentemente, tutto restò come prima, perché nei codici non si ha riscontro alla delibera presa in materia dal senato e di cui siamo informati da un testo ufficiale quale è la *relatio* VIII di Simmaco, anche se è possibile che qualche norma restrittiva fosse stata adottata⁵⁹.

È comunque indispensabile sottolineare come all'interno dell'aristocrazia romana, accanto a senatori che dovevano trovarsi in reali difficoltà per allestire una *editio* all'altezza delle aspettative, ce ne fossero altri che agivano come veri esponenti di una 'classe agiata' per cui lo 'sciupio vistoso', il *conspicuous consumption* non solo non era biasimevole, ma, addirittura, rappresentava uno strumento indispensabile di affermazione e di prestigio⁶⁰. In questo senso si capiscono bene le critiche a tale malcostume, dal forte accento moralistico, che sono contenute in due passi della *Historia Augusta* e che sono tanto più significative se si tiene conto che essi sono del tutto isolati dal contesto. Il primo si riferisce alle spese sostenute da certuni per il loro consolato: «Vidimus proxime consulatum Furii Placidi tanto ambitu in circu editum, ut non præmia dari aurigis sed patrimonia viderentur, cum darentur tunicæ subsericæ, lineæ paragaudæ, darentur etiam equi, ingemescentibus frugi hominibus. Factum est enim, ut iam divitiarum sit, non hominum consulatus, quia utique, si virtutibus defertur, editorem spoliare non debet. Perierunt casta illa tempora et magis ambitione populari peritura sun»⁶¹. Il secondo accenna allo spreco di ricchezza fatto da un magistrato la cui carica non è chiarita: *Legat hunc locum Iunius Messala, quem ego libere culpate audeo. Ille enim patrimonium suum scænicis dedit, heredibus abnegavit, matris tunicam dedit mimæ, laceram patris mimo et recte, si aviæ pallio aurato atque purpureo*

⁵⁶ C.Th., 6, 4, 21, 6-7.

⁵⁷ C.Th., 6, 4, 25.

⁵⁸ C.Th., 15, 9, 1: *Nulli privatorum liceat holosericam vestem sub qualibet editione largiri. Illud etiam constitutione solidamus, ut exceptis consulibus ordinariis nulli prorsus alteri sportulam, diptycha ex ebone dandi facultas sit.*

⁵⁹ Altrimenti non si spiegherebbe il senso della *Ep.* 4, 8 di Simmaco (*infra*, 121) e della richiesta di concessioni che vi sono espresse.

*pro syrmate tragœdus uteretur. Inscriptum est adhuc in choralæ pallio tyrianthino, quo ille velut spolio nobilitatis exultat, Messalæ nomen uxoris. Iam quid lineas petitas Ægypto loquar? Quid Tyro et Sidone tenuitate perlucidas, micantes purpura plumandi difficultate pernobiles? Donati sunt ab Atrabatis birri petiti, donati birri Canusini, Africani, opes in scœnam non prius visæ. Et hæc quidem idcirco in litteras rettuli, quod futuros editores pudore tangeret, ne in patrimonia sua proscriptis legitimis hereditibus mimis et balatronibus deputarent*⁶².

Di questo divergente atteggiamento in materia di giochi e di spese che doveva esistere all'interno dell'aristocrazia senatoria romana ci dà un riscontro estremamente interessante proprio la testimonianza di Simmaco. Nella sua qualità di prefetto urbano e quindi di interprete dell'assemblea che rappresenta di fronte agli imperatori, egli li ringrazia per le misure decise per limitare le spese per i giochi in accoglimento delle richieste che da essa provenivano e si pronuncia contro lo spirito di competizione che induceva alcuni a dilapidare le proprie sostanze: *Nam cum fœda iactatio senatorias functiones gravibus impendiis obruisset, et moribus et sumptibus nostris sanitatem veterem reddidistis: ne aut inpares facultate collegas tenuis decoloraret editio aut per verecundiam viribus maiora conatos effusio inconsulta demergere*⁶³. Parimenti, in una lettera indirizzata nel 397 al proconsole d'Africa, in cui lo rimprovera aspramente di proteggere quanti si sottraggono alle incombenze cui sono chiamati a Roma dalle magistrature che devono ricoprire, Simmaco esalta la moderazione con cui si possono dare i giochi: *Audiant certe qui deserunt functiones, quanta impendii mediocritate anni superioris praetor Aedesius urbanos fecerit ludos, et de exemplo colligant, quid presentibus magistratibus honoris et levaminis deferatur*⁶⁴.

Queste prese di posizione ufficiali, tuttavia, mal si conciliano con il suo comportamento privato in quanto basta dare una scorsa al suo epistolario per rendersi conto come per più di due anni, fra il 398 e il 401, l'*editio prætoria* del figlio Memmio rap-

⁶⁰ Questa terminologia è quella di Th. V EBLEN, *La teoria della classe agiata*, Torino 1949.

⁶¹ *Aureliani Vita*, 15, 4-6. Furio Placido è personaggio inventato.

⁶² *Cari Vita*, 20, 4-21, 3. Anche Giunio Messala è personaggio inventato.

⁶³ *Rel.*, 8, 1-2.

⁶⁴ *Ep.*, 9: 126.

presenti per lui un motivo di preoccupazione tale da assorbire tutto il suo tempo e tutte le sue risorse⁶⁵. Egli sfrutta le varie amicizie che ha a livello di burocrazia imperiale e si avvale dei buoni rapporti stabiliti in questo periodo con Stilicone per ottenere le *evectiones*, cioè il diritto di utilizzare il servizio postale pubblico, per i suoi agenti inviati in Spagna e altrove ad acquistare i cavalli pregiati da impiegare per le corse delle quadrighe⁶⁶. Egli non nasconde affatto ai suoi corrispondenti privati la propria ambizione di ben figurare, addirittura in uno spirito di competizione con se stesso: *Gemina ante editionis claritudine in os hominum venimus. Satisfaciendum videtur expectationi, quæ crevit exemplis*⁶⁷. *Quapropter accingere, ut quæstoriam quondam filii mei magnificentiam, cui per te inlustris fama quæsitæ est, secundus eiusdem superet magistratus*⁶⁸. *Vincenda est mihi enim fama exemplorum meorum quæ post consularem munificentiam domus nostræ et filii mei quæstoriam functionem nihil de nobis mediocre promittit... Non vereor inter hæc, ne me adpetentem plebeicæ laudis existimes*⁶⁹. Una lettera a Stilicone, in cui Simmaco sollecita il generale vandalo ad intervenire affinché venga emanato a favore del figlio Memmio, pretore designato, un rescritto che lo autorizzi a godere, per l'allestimento dei suoi giochi, degli stessi privilegi fruiti dai consoli per i loro ludi, è significativa della duplicità di atteggiamento del nostro oratore. Egli respinge l'accusa di grandiosità perché, a suo dire, non vuole fare altro che imitare la *mediocritas* delle *editiones* dei *censuales*. Quanto chiede per Memmio, infatti, è già stato concesso ad altri e si tratterebbe, inoltre, di permettere al popolo una migliore possibilità di seguire gli spettacoli: *Aquæ vero theatralis et holosericarum vestium impetratio etiam aliis ante me plerumque delata est et ideo iuvatur exemplis. Amphitheatrum in spectaculum, quod editioni filii mei propter capacitatem loci opto concedi, etiam ludicris quæstorum preclusionibus non negatum, testimonio sunt rescripta privilegio... solis patere consulibus. Sciat a me dudum rei istius processisse principium, non ut fastigio consulari quod proxime tui culminis felix et olim debitus*

⁶⁵ Cfr. *Epp.*, 4: 7, 8, 12, 58, 60, 63; 5: 56, 82, 83; 6: 34, 35, 42, 43; 7: 48, 82, 97, 105, 106, 110, 121, 122; 8: 71, 72; 9: 12, 18-22, 24, 25, 132, 135, 137, 141, 142, 144, 151.

⁶⁶ Cfr. MC GEACHY, *Symmachus* cit., p. 107.

⁶⁷ *Ep.*, 4: 58.

*magistratus ornavit, ex hoc aliquid adderetur (neque enim præcipuus honor rerum talium requirit augmenta), sed ne populus Romanus adpetentior istiusmodi voluptatis minoris loci urgeatur angustiis. Ceterum quid prerogativæ habeat non video, cum etiam censuales absentium munera illic soleant exhibere, quorum mediocritatem volumus æmulari*⁷⁰.

In realtà, un ricco aristocratico come Simmaco che si dice *adpetens plebeicæ laudis* e che si dimostra preoccupato che la folla, di cui ben conosce la passione per i giochi, li possa seguire a suo agio, è il miglior collaboratore del sistema così rigidamente finalizzato ideato da Costantino per soddisfare le esigenze e le inquietudini della plebe romana. Infatti essa deve essere in primo luogo sfamata e poi divertita come dimostra il fatto che, anche nel corso di una crisi annonaria, in attesa di una concessione imperiale che mitigasse le conseguenze della carestia, si dimostrava bramosa degli spettacoli promessi: *Orat igitur clementiam vestram, ut post illa subsidia, quæ victui nostro largitas vestra præstavit, etiam curules ac scænicas voluptates circo et Pompeianæ caveæ suggeratis. His enim gaudet urbana lætitia, cuius desiderium pollicitatione movistis. Expectantur cotidie nuntii, qui propinquare urbi munera promissa confirmant; aurigarum et equorum fama colligitur; omne vehiculum, omne navigium scænicos artifices advexisse iactatur*⁷¹. Il magistrato dava formalmente i giochi in nome dell'imperatore e quindi la gloria per un'*editio* ben riuscita ricadeva in primo luogo su quest'ultimo. Ma di fatto era l'editore a raccogliere a Roma in prima persona gli applausi e i consensi della folla, trasformando così un adempimento di natura pubblica in una questione di interesse privato⁷². E tale è l'elemento decisivo che caratterizza la riorganizzazione costantiniana della questura e della pretura: se da una parte la legislazione imponeva obblighi gravosi per l'assolvimento delle magistrature, dall'altra era attraverso di esse

⁶⁸ *Ep.*, 4: 59.

⁶⁹ *Ep.*, 4: 60.

⁷⁰ *Ep.*, 4: 8.

⁷¹ SYMM., *Rel.*, 6, 2-3. Cfr. M C GEACHY, *op. cit.*, pp. 102-03.

⁷² Questo non doveva accadere solo a Roma se è vero che, in una legge del 364 indirizzata ad un *corrector* della *Lucania* e del *Bruttium*, questo viene diffidato dal prestare troppa attenzione a perseguire la popolarità occupandosi di giochi e spettacoli invece di

che i senatori introducevano i figli nella carriera politica, per cui queste assumevano un ruolo importante all'interno delle relazioni famigliari. L'onere rappresentato dalla *cura ludorum* era il prezzo inevitabile che l'aristocrazia doveva pagare per la posizione privilegiata di cui beneficiava, malgrado tutto, all'interno del sistema tardoimperiale e che questo aveva interesse a salvaguardare in ragione della delicata funzione che essa vi svolgeva.

adempire agli altri compiti impostigli dalla sua carica: *C.Th.*, 1, 16, 9: ... *absit autem ut iudex popularitati et spectaculorum editionibus mancipatus plus ludicris curæ tribuat quam seriis actibus.*